

“Associazione sportiva dilettantistica Pescatori Valle di Ledro”

REGOLAMENTO PESCA 2025 NORME GENERALI

APERTURE:

Lago di Ledro: (zona A) la pesca è consentita tutto l'anno;

Torrente Ponale: (zona B) dalla 2° domenica di marzo fino al 30 settembre;

Torrente Massangla: (zona C) dalla 2° domenica di marzo fino al 30 settembre;

Altre Acque correnti: (zona D) dalla 2° domenica di marzo fino al 30 settembre;

La pesca nelle zone B – C - D è **VIETATA** nel primo giovedì e venerdì di ogni mese

ZONE DI PESCA E DIVIETI DI PESCA

Le zone di pesca sono le seguenti e le zone sono soggette a particolari norme che sono segnalate in modo da consentire l'individuazione da parte del pescatore. Sono soggette a particolari norme e quindi è vietata la pesca nelle seguenti porzioni di acque:

SIGLA	ZONA DI PESCA	LIMITI
A	LAGO DI LEDRO	Escluso: <ul style="list-style-type: none">- Zona Archeologica fino a 50 metri;- Zona foce torrente Massangla a Pieve di Ledro sino a 40 metri;- Prossimità della località “Presa” pescando entro l'area delimitata dalle boe dell'Enel;- Presso l'associazione Vela a Pieve di Ledro nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto dalle ore 8.00 alle ore 20.00
B	TORRENTE PONALE	Escluso: <ul style="list-style-type: none">- Prossimità piscicoltura Maffei loc. Biacesa;
C	TORRENTE MASSANGLA	
D	ALTRE ACQUE (Assat di Pur – Assat di Concei – Rio Val Molini Bezzecca e Pieve)	

PERIODO DI DIVIETO E MISURE MINIME

Lago di Ledro

Specie	Periodo Divieto		Misura Minima	N°. Catture Giornaliere	N°. Catture Settimanali
TROTA IRIDEA	01 ottobre	31 dicembre	30 cm	N. 5 pezzi	N. 20 pezzi
TROTA FARIO	01 ottobre	31 dicembre	30 cm	N. 5 pezzi	N. 20 pezzi
TROTA LACUSTRE	01 ottobre	31 dicembre	30 cm.	N. 5 pezzi	N. 20 pezzi

COREGONE	01 novembre	15 gennaio	30 cm.	N. 3 pezzi	N. 15 pezzi
TROTA MARMORATA	01 ottobre	31 dicembre	35 cm.	N. 2 pezzi	N. 08 pezzi
PERSICO REALE	15 aprile	15 maggio	15 cm.	N. 30 pezzi	
CARPA	01 giugno	30 giugno	30 cm.	-----	-----
TINCA	01 giugno	30 giugno	25 cm.	-----	-----
ANGUILLA	01 gennaio	31 dicembre	-----	-----	-----
LUCCIO	01 marzo	30 aprile	60 cm.	N.° 2 pezzi	-----
SARDA	Tutti i martedì nei mesi di maggio, giugno e luglio		15 cm.	-----	-----

Torrente Ponale e Torrente Massangla e Altre Acque

Specie	Periodo Divieto	Misura Minima	N°. Catture
TROTA IRIDEA	Periodo chiusura pesca	22 cm	N°. 5 pezzi
TROTA FARIO	Periodo chiusura pesca	22 cm	N°. 5 pezzi
SALMERINO	Periodo chiusura pesca	22 cm	N°. 3 pezzi

I soci e pescatori muniti di permesso sono tenuti:

1. All'osservanza delle norme, prescrizioni e dispositivi e divieti contenuti nel Regolamento per la pesca della Provincia Autonoma di Trento Legge Provinciale n. 60 del 12 dicembre 1978;
2. Non è consentito pescare, dopo aver catturato e trattenuto il quinto salmonide, nemmeno per provare attrezzature o esche o quant'altro;
3. È fatto divieto cumulare le catture con quelle effettuate da altri pescatori;
4. È obbligatorio segnare con penna indelebile le catture del pescato nel momento della cattura e non prima;
5. Prima di iniziare l'attività di pesca, si dovrà compilare il libretto controllo catture, indicando la data, mattino o pomeriggio e la zona di pesca, la mancanza di tali annotazioni comporta il ritiro immediato del permesso di pesca da parte degli organi preposti alla sorveglianza;
6. Il pescatore dovrà avere con sé, durante l'esercizio della pesca, la licenza di pesca in regola e il permesso locale. Tali documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli organi preposti alla sorveglianza;
7. Il pescatore socio o ospite dovrà consentire il controllo del pescato. Tutto il pescato trattenuto deve essere conservato sul posto, riposto in un contenitore idoneo e controllabile e non in tasche o in oggetti personali che risultino difficilmente controllabili dagli organi preposti alla sorveglianza;
8. Il pesce pescato e trattenuto deve essere portato con sé nell'attività di pesca durante tutta la mattina o pomeriggio anche se si cambia la zona di pesca;
9. La canna e tutto il materiale in uso al pescatore dovrà essere sempre sorvegliato;
10. È fatto obbligatorio in tutte le acque di liberare il pescato sottomisura, la misura del pesce va presa dall'apice alla testa all'estremità della pinna caudale. I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce dovrà essere tagliata la lenza, possibilmente senza estrarre il pesce dall'acqua.
11. La pesca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto (orario astronomico);
12. Un pescatore deve mantenersi ad una distanza da un altro pescatore tale da non ostacolare il normale esercizio di pesca;

13. Nei casi previsti dall'art. 22 della L.P. n. 60/78 e successive integrazioni, il pesce catturato in modo illecito verrà confiscato, e il permesso di pesca sarà sospeso secondo le modalità previste alla voce PENALITA' del presente regolamento. Se al pescatore socio o ospite verrà rilevata un'infrazione con il conseguente verbale, dovrà consegnare il libretto catture non oltre il giorno dell'avvenuto pagamento, scontato da quella data le giornate di ritiro in base alle penalità. Potrà inoltre consegnare il libretto all'atto della contestazione dando così inizio alle giornate di penalità.
- Tutti i pescatori sono tenuti al rispetto della natura, è quindi vietato abbandonare esche o pesce lungo le rive e nelle acque;
14. **Tutti i pescatori con permesso annuale devono riconsegnare il libretto segna catture annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo all' Associazione sportiva dilettantistica Pescatori Valle di Ledro compilando il riepilogo catture all' ultima pagina altrimenti non verrà rilasciato il permesso per il nuovo anno**

ACQUE LACUSTRI

15. La pesca notturna è consentita dal **primo luglio al 30 settembre** per le specie: carpa, tinca e bottatrice;
16. È consentita l'uso contemporaneo di 2 canne con un massimo di tre ami o di tre ancorette ciascuna;
17. È consentito l'uso di montatura di 5 ami per la camoliera e per la moschiera con una sola canna;
18. L'uso di pastura è limitato a 500 grammi di sostanza vegetale al giorno;
19. È consentito l'uso dei seguenti pesci quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite, barbo comune compresa la larva di mosca carnaria (bigatino);
20. Il pescatore che intende pescare con la barca può esercitare la pesca tutto l'anno, rispettando quanto sotto:
- distanza di 10 metri tra le barche;
 - distanza di ancoraggio dalla riva oltre i 50 metri in presenza di pescatore sulla sponda del lago;
21. La pesca con la tirlindana è consentita per tutto l'arco dell'anno negli orari previsti al punto 11, nei mesi di luglio e agosto vige il divieto dalle ore 9.30 alle ore 19.00;
22. È vietato esercitare la pesca dai pontili;
23. È vietato portare a bordo e usare l'ecoscandaglio o parti di esso durante l'uscita a pesca;

ACQUE CORRENTI

24. Il periodo di apertura della pesca nelle acque correnti (Torrente Ponale, Torrente Massangla e Altre Acque) va dalla 2° domenica di marzo al 30 settembre;
25. Ogni socio può effettuare una sola uscita settimanale con il permesso annuale. Per esercitare più uscite settimanali dovrà munirsi di permesso giornaliero rilasciato dalla medesima associazione;
26. Sono consentite 5 catture di salmonidi al giorno;
27. È consentito l'utilizzo di una sola canna armata di un solo amo;
28. Sono consentite le esche naturali vegetali e animali con l'esclusione della larva di mosca carnaria (bigatino) e del pesciolino vivo o morto, sono consentite le esche artificiali con amo singolo senza ardiglione.
29. In prossimità della piscicoltura Maffei in località Biacesa sul torrente Ponale è vietato esercitare la pesca nel tratto delimitato da apposite tabelle;

30. Vigé il divieto di pesca nel primo GIOVEDI' e VENERDI' di ogni mese perché in detti giorni vengono effettuati i ripopolamenti;
31. In tutte le zone è consentita la pesca con un solo amo con apertura minima di un cm ad esclusione della pesca con artificiale per la quale è consentita con un solo amo senza ardiglione e misura minima

PENALITA'

Per la violazione accertata nel presente regolamento si applicano i provvedimenti disciplinari che seguono. Il permesso sarà immediatamente ritirato dal guardiapesca e depositato presso il Responsabile della commissione disciplinare o la sede sociale. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo ritiro. Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice nei confronti dell'Associazione.

Sarà ritirato il permesso di pesca per 15 giorni a chi non rispetta le prescrizioni nel presente regolamento nei seguenti punti:

- | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - Punto 1; | Punto 3; | Punto 7; | Punto 8; | Punto 9; |
| - Punto 11; | Punto 12; | Punto 15; | Punto 18; | Punto 19; |
| - Punto 23; | Punto 31; | | | |

Sarà ritirato il permesso di pesca per 30 giorni a chi non rispetta le prescrizioni nel presente regolamento nei seguenti punti:

- | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - Punto 2; | Punto 6; | Punto 10; | Punto 16; | Punto 17; |
| - Punto 20; | Punto 21; | Punto 22; | Punto 26; | Punto 27; |
| - Punto 28; | Punto 29; | | | |

Sarà ritirato il permesso di pesca per 60 giorni a chi non rispetta le prescrizioni nel presente regolamento nei seguenti punti:

- | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| - Punto 4; | Punto 5; | Punto 24; | Punto 25; | Punto 30; |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|